



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL SENATO ACCADEMICO

*Approvato dal Senato Accademico del 17 luglio 2019
Emanato con D.R. N° 810 del 23 luglio 2019
In vigore dal 29 luglio 2019*



ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni del Senato Accademico del Politecnico secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 37 dello Statuto e del titolo II, art. 3,4,5,6,7,8, del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2

Indizione

Le votazioni per eleggere in seno al Senato Accademico le sotto indicate rappresentanze sono indette dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Rettore, che ne fissa la data di svolgimento non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Senato in carica. In prima applicazione i termini sono ridotti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo art. 3 comma 3.

La Commissione Elettorale Centrale, di cui al successivo Art. 3, determina la numerosità degli elettorati passivi - ai sensi dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 5 comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo - con riferimento alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Le Commissione Elettorale Centrale determina altresì il numero di preferenze esprimibile per le categorie dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Regolamento Generale di Ateneo.

Quanto sopra viene allegato alla lettera A di questo Regolamento per ciascuna tornata elettorale come da modello

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 3 comma 3:

“Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale e la definizione delle candidature. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data della prima votazione. In prima applicazione i due mesi sono ridotti ad uno.”

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 5 comma 1:

“1. I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in Senato Accademico sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori. La numerosità per fascia viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. In caso di parità dei resti, la posizione viene attribuita alla fascia avente minore numerosità, e in caso di ulteriore parità nella numerosità, alla fascia avente la maggiore anzianità media in ruolo. Qualora il numero dei rappresentanti di una fascia risulti pari a zero, l'elettorato attivo e passivo di quella fascia è accorpato ad un'altra fascia secondo lo schema seguente:

- a. L'elettorato attivo e passivo della fascia dei ricercatori a tempo indeterminato è accorpato alla fascia dei professori associati;*
 - b. L'elettorato attivo e passivo della fascia dei professori associati è accorpato alla fascia dei professori ordinari;*
 - c. L'elettorato attivo e passivo della fascia dei professori ordinari è accorpato alla fascia dei professori associati.*
- All'atto dell'accorpamento, la numerosità per fascia viene ricalcolata, e se necessario il processo è ripetuto finché tutte le fasce sono rappresentate.”*

ART. 3

Commissione Elettorale Centrale

Il Decano nomina e presiede la Commissione Elettorale Centrale per lo svolgimento delle elezioni delle fasce/categorie di cui al precedente art. 2. La nomina avviene con provvedimento del Rettore.

La Commissione Elettorale Centrale è composta, oltre che dal Decano, da un professore di ruolo di prima fascia e da altri tre componenti scelti tra i professori di seconda fascia, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo.



Non può far parte di detta Commissione nessun candidato.

La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di:

- predisporre e gestire il calendario elettorale
- determinare la numerosità degli elettorati passivi e il numero di preferenze esprimibili;
- raccogliere le candidature;
- indire assemblee per la presentazione ufficiale delle candidature e la discussione dei programmi dei candidati;
- accertare la regolarità delle operazioni di voto;
- decidere su eventuali ricorsi;
- procedere alla proclamazione dei risultati.

La Commissione Elettorale Centrale funge altresì da Commissione di seggio unica nel caso in cui la votazione venga svolta in modalità telematica.

ART. 4

Elezioni della categoria Rappresentanze di Dipartimento

Le elezioni della categoria di cui al presente articolo sono normate dall'art. 4 del Regolamento Generale di Ateneo.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 4 commi 1-12:

1. *“L'elezione dei rappresentanti di Dipartimento in Senato Accademico avviene contestualmente all'elezione delle rappresentanze di cui all'Art.11, comma 4, lettere da b) a e), dello Statuto.*
2. *L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Dipartimento di cui si elegge il rappresentante. L'elettorato passivo è costituito, per ciascun Dipartimento, da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.*
3. *Il Direttore di ciascun Dipartimento, qualora eleggibile, è candidato di diritto a rappresentante del Dipartimento in Senato Accademico.*
4. *La candidatura a rappresentante di fascia e a rappresentante di Dipartimento sono mutuamente esclusive.*
5. *Ogni componente di ciascun Dipartimento può sottoscrivere una sola candidatura.*
6. *Per ogni Dipartimento, il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari ad uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto, i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
7. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
8. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
9. *Ogni elettore esprime il proprio voto indicando una preferenza.*
10. *Per ciascun Dipartimento, viene eletto in Senato Accademico il candidato che ha ottenuto più preferenze, salvo quanto previsto dall'Art. 4.11.*
11. *Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico come rappresentanti del rispettivo Dipartimento risulti inferiore ad un terzo del numero complessivo dei docenti di ruolo in Senato, al posto dell'eletto non Direttore di Dipartimento che ha riportato la percentuale più bassa sui voti validamente espressi subentra il Direttore del Dipartimento relativo, purché candidato, e così via sino a che il numero dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato accademico sia pari ad almeno un terzo del numero complessivo dei docenti di ruolo in Senato.*
12. *Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 5 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti.”*

ART. 5**Elezioni dei rappresentanti delle fasce dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato**

Le elezioni dei rappresentanti di cui al presente articolo sono normate dall'art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo per ciascuna fascia è costituito rispettivamente dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato confermati in servizio alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 5:

- “1. *I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in Senato Accademico sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori. La numerosità per fascia viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. In caso di parità dei resti, la posizione viene attribuita alla fascia avente minore numerosità, e in caso di ulteriore parità nella numerosità, alla fascia avente la maggiore anzianità media in ruolo. Qualora il numero dei rappresentanti di una fascia risulti pari a zero, l'elettorato attivo e passivo di quella fascia è accorpato ad un'altra fascia secondo lo schema seguente:*

 - a. *L'elettorato attivo e passivo della fascia dei ricercatori a tempo indeterminato è accorpato alla fascia dei professori associati;*
 - b. *L'elettorato attivo e passivo della fascia dei professori associati è accorpato alla fascia dei professori ordinari;*
 - c. *L'elettorato attivo e passivo della fascia dei professori ordinari è accorpato alla fascia dei professori associati.*

All'atto dell'accorpamento, la numerosità per fascia viene ricalcolata, e se necessario il processo è ripetuto finché tutte le fasce sono rappresentate.
2. *Le candidature relative a ciascuna fascia devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla fascia; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, dall'eventuale opzione di tempo pieno da esercitare in caso di elezione e da un curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.*
3. *La candidatura a rappresentante di fascia e a rappresentante di Dipartimento sono mutuamente esclusive.*
4. *Ogni componente di ciascuna fascia può sottoscrivere una sola candidatura.*
5. *Per ogni fascia il numero minimo di candidati per ciascun genere non è inferiore alla metà del numero dei rappresentanti della fascia. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto, i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
6. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
7. *Per ciascuna fascia l'elettorato attivo è composto da tutti gli afferenti a essa. Ogni elettore ha diritto a esprimere un numero di preferenze pari a un terzo arrotondato all'intero superiore dei rappresentanti di fascia da eleggere.*
8. *Per ciascuna fascia la prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
9. *Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di stessa anzianità in ruolo, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.*
10. *Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano, cessino dai ruoli del Politecnico oppure cambino la fascia per la quale sono stati eletti in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti.”*

ART. 6

Elezioni della categoria dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo

Le elezioni dei rappresentanti di cui al presente articolo sono normate dall'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo.

In particolare, l'elettorato attivo è costituito da tutto il personale dei servizi tecnici, amministrativi, ausiliari, bibliotecari e di elaborazione dati, di cui all'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo in servizio alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 6:

1. *“Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato; l'elettorato attivo è composto da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e da quello a tempo determinato titolare di rapporti contrattuali di durata complessiva almeno triennale.*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente del personale tecnico-amministrativo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a due. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta. ”*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.”*

ART. 7

Elezioni della categoria dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato

Le elezioni del rappresentante di cui al presente articolo sono normate dall'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo determinato e da tutti i ricercatori a tempo indeterminato non confermati in servizio alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 7:

1. *“ L'elettorato attivo e passivo è costituito dai ricercatori a tempo determinato e dai ricercatori a tempo indeterminato non confermati”*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su apposito sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di votazione non valida essa è ripetuta entro 14 giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato*



con maggiore anzianità anagrafica.”

ART. 8

Elezioni della categoria dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca

Le elezioni del rappresentante di cui al presente articolo sono normate dall'art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca il cui assegno è attivo alla data definita nel provvedimento di indizione delle elezioni.

Riferimenti: Regolamento Generale di Ateneo, art. 8:

1. *“L'elettorato è costituito da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca.*
2. *Le candidature devono essere presentate per iscritto entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla categoria; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su una specifica sezione del sito di Ateneo.*
3. *Ogni componente dell'elettorato attivo può sottoscrivere una sola candidatura.*
4. *Il numero minimo di candidati per ciascun genere è pari a uno. Qualora alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature non si raggiunga il numero minimo previsto i termini di cui sopra saranno riaperti per una sola volta.*
5. *Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.*
6. *La prima votazione è valida se la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.*
7. *Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di stessa anzianità di servizio, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.”*

ART. 9

Esclusione dall'elettorato

Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 13, 14 del D.P.R. 382/80. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

ART. 10

Candidature

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Centrale entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni da un minimo di 5 a un massimo di 10 proponenti appartenenti alla fascia o categoria e, per i rappresentanti dei Dipartimenti, appartenenti all'elettorato attivo del medesimo Dipartimento; la proposta di candidatura deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e da un suo curriculum vitae pubblicato su apposito sito di Ateneo. Per le fasce della docenza e per i rappresentanti dei Dipartimenti diversi dai Direttori la candidatura dovrà essere corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.



Il candidato può ritirare la propria candidatura durante le assemblee oppure mediante comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale Centrale. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità sopra stabilite.

Il Politecnico assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

Le candidature sono depositate presso il Servizio Supporti istituzionali - Elezioni - e rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

ART. 11

Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli interessati di discutere sulle funzioni ed attività del Senato Accademico e per consentire la presentazione delle necessarie candidature, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale, e, per quanto riguarda i rappresentanti dei Dipartimenti, i Decani dei professori di prima fascia di ciascun Dipartimento, indicano una o più assemblee nelle quali i candidati espongono i propri programmi e partecipano alla loro discussione.

Riferimenti: Regolamento generale di Ateneo. Art. 3 comma 3:

“Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale e la definizione delle candidature. La prima riunione è convocata almeno due mesi in anticipo rispetto alla data della prima votazione. In prima applicazione i due mesi sono ridotti ad uno.”

ART. 12

Modalità di voto e Costituzione delle Commissioni di seggio

Il Senato Accademico, con apposita delibera, può definire che l'elezione si svolga con modalità telematica; in tal caso, per consentire anche il voto in presenza, viene istituito un unico seggio presidiato dalla Commissione Elettorale Centrale, come definito all'art. 3.

Le Commissioni di seggio, qualora istituite, sono nominate con provvedimento del Rettore almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni. Tali Commissioni sono composte da un Presidente e tre membri effettivi nonché da membri supplenti, scelti tra i professori di prima e di seconda fascia, tra i ricercatori e tra il personale tecnico ed amministrativo. Il Presidente di ciascuna Commissione sceglie tra i componenti il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, ed il Segretario.

A ciascuna Commissione di seggio saranno aggregati tecnici esperti delle procedure informatiche.

Non può fare parte di dette Commissioni chi si presenta come candidato.

ART. 13

Orari di svolgimento delle operazioni di voto

Gli orari di svolgimento delle operazioni di voto saranno definiti con provvedimento della Commissione Elettorale Centrale.

Nel caso si proceda con il voto in presenza, le operazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura stabilita fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi all'ora di chiusura.



ART. 14

Modalità di svolgimento delle votazioni

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un programma informatizzato che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, l'anonimato e la segretezza del voto nonché lo scrutinio automatico delle preferenze.

ART. 15

Votazione informatizzata

Le operazioni di voto – qualora non sia stato deliberato dal Senato Accademico che le votazioni si svolgono con modalità telematica così come previsto all'art. 12 - si svolgono nel modo seguente:

- a) l'elettore deve presentarsi al seggio munito di documento di identità o di "smart card" del sistema universitario regionale;
- b) in seguito all'identificazione da parte della Commissione di seggio e l'apposizione della firma sul registro dei votanti, l'elettore viene invitato a recarsi in una delle postazioni dopo che gli sono state consegnate le credenziali per l'esercizio del voto;
- c) verificata la corretta identità compare l'elenco degli eventi elettorali per i quali l'elettore ha diritto a votare.

ART. 16

Scrutinio informatizzato

Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio.

Nel caso di votazione non telematica, ciascuna commissione di seggio, concluse le operazioni di voto:

- a) redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio dal quale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato;
- b) consegna i verbali al Presidente della Commissione Elettorale centrale.

La Commissione Elettorale Centrale, avvia, avvalendosi di esperti informatici, il processo di scrutinio che determina i risultati per ciascuna rappresentanza.

Successivamente il Presidente, preso atto dei risultati, procede per ciascuna rappresentanza alla proclamazione dei candidati eletti, tramite avviso da pubblicare sul sito web dell'Ateneo.

ART. 17

Validità delle votazioni

Le votazioni di cui trattasi, nell'ambito di ciascuna rappresentanza, è valida al primo turno se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. In caso di invalidità essa è ripetuta entro quattordici giorni e risulta valida indipendentemente dal numero dei votanti.

ART. 18

Ricorsi

Eventuali ricorsi interni devono essere presentati entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che deciderà, sentiti i Presidenti dei seggi (se istituiti), entro il termine di tre giorni, in via definitiva. Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili.



I risultati definitivi delle elezioni sono proclamati con decreto del Rettore.

ART. 19

Elezioni suppletive

Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più rappresentanti di Dipartimento o di fascia o categoria si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico oppure cessino di appartenere alla fascia o categoria per la quale sono stati eletti, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato si fa riferimento, per ciascuna rappresentanza, agli specifici commi del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo.

Per le elezioni suppletive delle Rappresentanze di Dipartimento elette in Senato accademico il riferimento è all'art. 4 comma 12:

“Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 5 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato il riferimento è all'art. 5 comma 10:

“Qualora uno o più rappresentanti eletti ai sensi di quest'articolo, prima del semestre finale del mandato, si dimettano, cessino dai ruoli del Politecnico oppure cambino la fascia per la quale sono stati eletti in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 7 del presente articolo. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, i rappresentanti per i quali sia intervenuta una variazione di fascia restano in carica, mentre le posizioni corrispondenti a dimissioni o cessazioni dai ruoli restano vacanti.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo il riferimento è all'art. 6 comma 8:

“Qualora prima del semestre finale del mandato uno o più rappresentanti, si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico oppure cessino di appartenere alla categoria di cui al presente articolo, sono indette elezioni suppletive, le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti. Tali elezioni si svolgono con le identiche modalità sopradescritte, ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, le corrispondenti posizioni restano vacanti.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato il riferimento è all'art. 7 comma 8:

“Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, cessi dal servizio oppure entri a far parte di una fascia diversa da quella per la quale è stato eletto in Senato Accademico, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, il rappresentante per il quale sia intervenuta una variazione di fascia resta in carica, mentre la posizione corrispondente a dimissioni o cessazione dai ruoli rimane vacante.”

Per le elezioni suppletive dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca il riferimento è all'art. 8 comma 8:

“Qualora il rappresentante, prima del semestre finale del mandato, si dimetta, oppure si interrompa definitivamente il suo contratto di lavoro, sono indette elezioni suppletive le cui votazioni sono valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti e che si svolgono con le identiche modalità sopradescritte ad eccezione dei commi 4 e 6 del presente articolo; se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato, la posizione corrispondente rimane vacante fino al termine del mandato.”



ART. 20

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto ed al Regolamento Generale d'Ateneo.